



GIUNTA REGIONALE

Seduta del **14 MAG. 2012** Deliberazione N. **283**

L'anno il giorno del mese di **14 MAG. 2012**

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig.

CASTIGLIONE (Per assenza del Presidente CHIODI)

con l'intervento dei componenti:

1. CARPINETA	6. GATTI
2. DE FANIS	7. GIULIANTE
3. DI DALMAZIO	8. MASCI ASSENTE
4. DI PAOLO	9. MORRA
5. FEBBO	10. Walter Gariani

Svolge le funzioni di Segretario

OGGETTO

Calendario scolastico regionale 2012/2013

LA GIUNTA REGIONALE

Visti

- il D. Lgs. 16.4.1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" e s. m. i., che, all'art. 10. c. 3, lett. c), attribuisce al consiglio di circolo o di istituto la facoltà di adattare il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali e, all'art. 74, prevede che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno (c. 2) e che allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni (c. 3);
- la L. 15.3.1997, n. 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e, in particolare, l'art. 21;
- il D.Lgs. 31.3.1998 n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 138, delega alle Regioni, fra l'altro, la determinazione del calendario scolastico,
- il DPR 8.3.1999 n. 275 recante "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, gli artt. 5 "Autonomia organizzativa" e 8 "Definizione dei curricoli";

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione" e, in particolare, l'art. 3;
- il D.Lgs 19.2.2004, n. 59 recante "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28.3.2003, n. 53", che, agli artt. 7 e 10, indica il monte ore annuale nella scuola primaria e secondaria di primo grado;
- Visto il D.L. 7.9.2007, n. 147 convertito con modificazioni dalla L. 25.10.2007, n. 176 recante "Disposizioni urgenti per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2007/2008";
- la Legge 6.8.2008, n. 133 "Conversione in legge con modificazioni del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria",
- la Legge 30.10.2008, n. 169 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 1.9.2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università";

Vista	la L.R. la L.R. 3 marzo 1999, n. 11 "Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: "Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali";
Tenuto conto	<p>che il Calendario delle festività nazionali è determinato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tutte le domeniche ▪ 1° novembre, Tutti i Santi ▪ 8 dicembre, Immacolata Concezione ▪ 25 dicembre, Natale ▪ 26 dicembre, Santo Stefano ▪ 1° gennaio, Capodanno ▪ 6 gennaio, Epifania ▪ lunedì dell'Angelo ▪ 25 aprile, festa della Liberazione ▪ 1 maggio, festa del Lavoro ▪ 2 giugno, festa nazionale della Repubblica ▪ festa del santo Patrono;
Ritenuto	pertanto, di definire i margini regionali, nel rispetto del citato DPR 8 marzo 1999, n. 275, che consentano alle singole Istituzioni Scolastiche, sulla base della programmazione didattica del collegio dei docenti, di procedere ad opportuni adattamenti del Calendario scolastico regionale, anche in funzione del miglior coordinamento tra scuola, territorio e famiglia;
Dato atto	che, la proposta di calendario scolastico è stata trasmessa con nota prot. n. RA/96192/DL24 del 26.4.2012, all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo che, in data 2.5.2012, ha comunicato al Servizio competente di aver preso atto della suddetta proposta;
Ritenuto	per quanto sopra esposto, di determinare il Calendario scolastico regionale per l'a. s. 2012/2013 come da Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto	del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione "Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" e dal Dirigente del Servizio "Programmazione e gestione delle politiche dell'Istruzione. Diritto allo studio. Accreditamento organismi di formazione" in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento;
Udito	il Relatore;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente trascritte e approvate

1) Di approvare il Calendario scolastico 2012/2013, come da Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinato come segue:

- inizio dell'a.s.: **lunedì 17 settembre 2012** per tutte le scuole di ogni ordine e grado;
- termine dell'a.s.: **sabato 8 giugno 2013** per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e **sabato 29 giugno 2013** per la scuola dell'infanzia;
- nel corso dell'a. s. 2012/2013 sono previsti i seguenti giorni di sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado:
 - 24 dicembre 2012/6 gennaio 2013,
 - 28 marzo/3 aprile 2013,
- i giorni di attività didattiche nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e 2° grado sono **206**, o 205, nel caso che la festa del Santo Patrono coincida con un giorno in cui siano previste le attività didattiche.

3) Di stabilire che:

- le Istituzioni Scolastiche, per far fronte alle esigenze derivanti dai rispettivi Piani dell'Offerta Formativa, possono definire eventuali adattamenti – debitamente motivati - del Calendario scolastico regionale, all'interno dei 206 o 205 giorni stabiliti, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 297/94 e dal DPR 275/99, nonché delle disposizioni contenute nel CCNL del comparto scuola;
- i suddetti adattamenti sono deliberati dalle Istituzioni Scolastiche, anche previe intese con quelle ricadenti nel medesimo territorio per fare emergere, ove possibile, scelte simili riferite in particolare ai periodi di chiusura ulteriori delle scuole, tenendo conto anche delle caratteristiche di multietnicità delle classi, per consentire agli allievi interessati il rispetto delle principali festività religiose;
- i suddetti adattamenti possono riguardare la data di inizio, nonché la sospensione, nel corso dell'anno scolastico, delle attività didattiche, da compensare, in altri periodi dell'anno scolastico, attraverso congrue modalità e tempi di recupero;
- le Istituzioni Scolastiche sono tenute a comunicare tempestivamente il proprio calendario agli studenti, alle loro famiglie e alle istituzioni preposte all'organizzazione del sistema scolastico e dei relativi servizi complementari;
- le Istituzioni Scolastiche sono tenute, altresì, a comunicare il proprio calendario, debitamente approvato, al Servizio "Programmazione e gestione delle politiche dell'Istruzione. Diritto allo studio. Accreditamento organismi di formazione" della Direzione Regionale "Politiche attive del lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali".

4) Di dare mandato alla Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali di assumere tutti gli atti conseguenti connessi all'esecuzione del presente provvedimento, anche procedendo a eventuali rettifiche che si rendessero necessarie.

5) Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Scolastico Regionale per gli adempimenti di competenza.

6) Di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURAT e sul sito www.regione.abruzzo.it.

L.R. 14.9.1999, n. 77, art. 23

DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 14 L.R. 77/99):

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: Servizio Programmazione e gestione delle politiche dell'Istruzione. Diritto allo studio. Accreditamento organismi di formazione - DL24

UFFICIO: Ufficio Supporto alla programmazione dell'offerta scolastica e universitaria. Rapporti con le Università e integrazione con il sistema delle imprese e della ricerca - U2

L'Estensore
Dr.ssa Maria Rosa Di Lallo
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dr.ssa Maria Rosa Di Lallo
(firma)


Il Dirigente del Servizio
Dr. Carlo Amoroso
(firma)

Il Direttore Regionale
Dr. Germano De Sanctis
(firma)

Il Componente la Giunta
Avv. Paolo Gatti
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta
F.to Garlani
(firma) (firma)



Il Vice Presidente
Il Presidente della Giunta
F.to Castiglione

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li 15 MAG 2012



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta
IL FUNZIONARIO
Anna Maria Balassone
(firma)